



Regione Lombardia

DECRETO N. 4025

Del 11/03/2024

Identificativo Atto n. 238

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO "FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE LOMBARDE - SPORTELLO 2024" IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 4 DICEMBRE 2023, N. XII/1490

L'atto si compone di 58 pagine di cui
50 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

VISTA la legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 "Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21" con la quale la Regione:

- riconosce l'importanza e l'attualità del ruolo ricoperto dal mondo cooperativo, in particolare come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere;
- incentiva e sostiene l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità, relativi ai beni e servizi offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti della società e dei processi organizzativi delle imprese cooperative;
- sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale, ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa;

VISTI in particolare gli artt. 14 e 15 della l.r. 36/2015 che istituiscono e disciplinano il Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative;

RICHIAMATO il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII legislatura, approvato con D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che prevede, tra l'altro, interventi per la promozione del settore cooperativo attraverso strumenti di supporto specifici per una piena attuazione della Legge regionale 36/2015;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 21 dicembre 2020, n. XI/4097 che ha approvato i "Criteri applicativi della misura fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde in attuazione della L.R. 36 del 6 novembre 2015" con una dotazione finanziaria di 9.157.141,00 euro e individuato Finlombarda quale soggetto gestore del Fondo e incaricata della gestione del bando "Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative";
- la D.G.R. 29 marzo 2021, n. XI/4478 "Modifiche alla D.G.R. n. XI/4097 del 21/12/2020 Criteri applicativi della misura fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde in attuazione della L.R. 36 del 6 novembre 2015 - Approvazione dei nuovi criteri" che modifica i criteri della misura a fronte degli effetti perduranti della crisi da Covid 19;
- il d.d.u.o. 27 maggio 2021, n. 7203 con il quale è stato approvato il bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde";

RICHIAMATA altresì la D.G.R. 7 novembre 2022, n. XI/7269 "Aggiornamento della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono



Regione Lombardia

agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della D.G.R. 22 marzo 2021, n. XI/4456";

VISTA la D.G.R. 04 dicembre 2023, n. XII/1490 "Determinazioni in merito al Bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese Cooperative in attuazione della D.G.R. XI/973 del 12 dicembre 2018» e al Bando «Fondo per la Capitalizzazione delle Cooperative Lombarde». Apertura dello Sportello 2024 del Bando «Fondo per la Capitalizzazione delle Cooperative Lombarde»" che stabilisce di:

- rifinanziare per 1.370.767,49 euro la misura "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde" di cui alla D.G.R. XI/4478/2021 e d.d.u.o. 7203/2021;
- approvare i «Criteri applicativi della misura "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde - Sportello 2024"», allegati alla deliberazione stessa;
- riaprire lo sportello di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021, n. XI/4478 ed al bando attuativo d.d.u.o. 27 maggio 2021, n. 7203 e s.m.i. con dotazione pari a 1.370.767,49 euro aggiornato sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, «Criteri applicativi della misura "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde - Sportello 2024"»;
- destinare le economie che si genereranno sul bando "Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative lombarde" di cui al d.d.u.o. 3 aprile 2019, n. 4645, nonché sul bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde" di cui al d.d.u.o. 7203/2021, al bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde - Sportello 2024";
- demandare a successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico l'aggiornamento, secondo la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A, dell'incarico a Finlombarda S.p.A. approvato con d.d.g. 30 luglio 2021, n. 10547 conseguentemente al rifinanziamento del Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde;

VISTA la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XI/1720 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026" comprensivo dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house e dei relativi prospetti di raccordo;

DATO ATTO che la richiamata D.G.R. 04 dicembre 2023, n. XII/1490, in tema di aiuti, stabilisce di:

- di inquadrare l'agevolazione di cui al bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde - Sportello 2024", nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013



Regione Lombardia

del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020);

- demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:
 - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;

VISTI

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione), che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2024;

RICHIAMATA la D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che ha adeguato - con il parere favorevole del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo" espresso nella seduta del 19 dicembre 2023 - le misure di incentivazione inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis», tra le quali rientra lo sportello 2024 del bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde";

DATO ATTO conseguentemente che nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023:

- la concessione dell'intervento agevolativo di cui al presente provvedimento non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- le agevolazioni in forma di prestiti o garanzie non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei



Regione Lombardia

creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. e, qualora grandi, si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a «B-»;

- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";

STABILITO che:

- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale:
 - attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informino, per le imprese iscritte al registro delle imprese, sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- qualora ai sensi dell'art. 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento de minimis, al Soggetto Richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino a concorrere alla percentuale dell'intensità di aiuto massima concedibile nel regime di aiuto, riducendo in primis l'aiuto sotto forma di Contributo (ove richiesto) senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento; successivamente verrà ridotto l'aiuto sotto forma di Finanziamento, fermo restando che il Soggetto Beneficiario dovrà realizzare completamente il Progetto ammesso. Qualora, il Finanziamento concedibile sia al di sotto del 30% delle spese ammissibili, l'Agevolazione non potrà essere concessa;
- l'Agevolazione, composta dalla quota di Contributo a fondo perduto e dall'ESL del Finanziamento a tasso agevolato, è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;



Regione Lombardia

DATO ATTO che per mero errore materiale l'allegato A "Criteri applicativi della misura "Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde – Sportello 2024" alla D.G.R. 4 dicembre 2023, n. XII/1490 la voce e), "spese generali nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera d)", è da intendersi, in continuità con quanto previsto dal bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde" approvato con il citato d.d.u.o. 27 maggio 2021, n. 7203, "e) spese di personale in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera d)";

VISTO l'allegato A "Bando - Fondo per la capitalizzazione delle cooperative Lombarde - Sportello 2024" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione della richiamata D.G.R. 4 dicembre 2023, n. XII/1490, approvare il bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde - Sportello 2024" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con apertura dello sportello a partire dalle ore 10:00 del 10 aprile 2024 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui alla stessa D.G.R. XII/1490;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la comunicazione del 1 marzo 2024 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla D.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura, e in particolare la D.G.R. 13 luglio 2023 n. XII/628 "IX Provvedimento Organizzativo 2023", con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione a Maria Carla Ambrosini;

DECRETA



Regione Lombardia

1. di approvare, in attuazione della D.G.R. 4 dicembre 2023, n. XII/1490, il bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde - Sportello 2024" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con apertura dello sportello a partire dalle ore 10:00 del 10 aprile 2024;
2. che la dotazione finanziaria del bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde - Sportello 2024" è pari a 1.370.767,49 euro, come stabilito dalla D.G.R. 4 dicembre 2023, n. XII/1490;
3. di dare atto che, come previsto dalla richiamata DGR 4 dicembre 2023, n. XII/1490, con successivo provvedimento del Direttore Generale si procederà all'approvazione dell'incarico a Finlombarda S.p.A. per l'attività di gestione del Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde conseguentemente a quanto stabilito dalla citata D.G.R. 4 dicembre 2023, n. XII/1490;
4. di dare atto che le agevolazioni di cui al bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde - Sportello 2024" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono inquadrate nell'ambito del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
5. che i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale:
 - attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informino, per le imprese iscritte al registro delle imprese, sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
6. che qualora ai sensi dell'art. 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento de minimis, al Soggetto Richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino a concorrere alla percentuale dell'intensità di aiuto massima concedibile nel regime di aiuto, riducendo in primis l'aiuto sotto forma di Contributo (ove richiesto) senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento; successivamente verrà ridotto l'aiuto sotto forma di Finanziamento, fermo restando che il Soggetto Beneficiario dovrà realizzare completamente il Progetto ammesso. Qualora, il Finanziamento concedibile sia al di sotto del 30% delle spese ammissibili, l'Agevolazione non potrà essere concessa;
7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;



Regione Lombardia

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi – www.bandiregione.lombardia.it.

Il Dirigente
MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.